



**Ministero dell' Università e della Ricerca**  
**ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**  
**CONSERVATORIO DI MUSICA**  
**“ GESUALDO DA VENOSA ”**  
**POTENZA**

*Estratto del verbale n. 8 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020*

L'anno 2020, addì 25 giugno 2020, alle ore 17.00, in seguito a regolare convocazione scritta e in modalità telematica, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sono intervenuti i Signori:

		<b>P</b>	<b>A</b>
Avv. LANOCITA Francesco	Presidente	X	
M° CAVALIERE Felice	Direttore	X	
Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio	Rappr. MIUR	X	
Prof. GILIO Ernesto	Rapp. Docenti	X	
Sig. D'ANGELO Raffaele	Rapp. Studenti	X	

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone.

**ORDINE DEL GIORNO**

.....omissis.....

6) Procedura negoziata sotto soglia per contratto triennale di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature informatiche - Aggiudicazione definitiva; 40

.....omissis.....

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell'ordine del giorno.

.....omissis.....

***Punto 6: Procedura negoziata sotto soglia per contratto triennale di assistenza tecnica e manutenzione di apparecchiature informatiche - Aggiudicazione definitiva;  
Deliberazione n. 40/2020***

***Il Consiglio di Amministrazione***

***Vista*** la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

***Visto*** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

***Visto*** lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto Dirigenziale n 366 del 12/11/2004 ed in particolare l'art. 16 dello stesso;

***Visto*** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Istituto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l'art. 51;

***Visto*** il Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2 del 09.01.2020;

***Visto*** il D.L.vo n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

***Visto*** il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

***Considerato*** che, con delibera n. 3 del 09/01/2020 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di indire gara telematica, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite piattaforma Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RdO), rivolta agli operatori economici in possesso dei requisiti, per ***l'eventuale*** affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche, di durata triennale;

***Considerato*** che, in esecuzione della succitata delibera, in data 10/01/2020 è stata pubblicata, con prot. n. 125 del 10/01/2020 la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2488015 all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante procedura negoziata sotto soglia, aperta agli operatori in possesso dei requisiti, da aggiudicare al prezzo complessivo più basso;

***Considerato*** che, entro il termine per la presentazione (27/01/2020), sono pervenute n. 2 offerte rispettivamente dalla ditta *Pc Service di Rocco Luongo* e dalla ditta *Covel Group srl*;

**Visto** il verbale di apertura delle offerte e relativo prospetto comparativo, elaborato telematicamente, prot. n. 806 del 04/02/2020, con il quale, constatato che la ditta *Covel Group* ha offerto un prezzo complessivo triennale pari ad € 1.710,00 + Iva (€ 570,00 per ciascun anno), mentre la ditta *PC Service* ha offerto un prezzo complessivo triennale pari ad € 2.850,00 + Iva (€ 950,00 per ciascun anno), si è provveduto alla proposta di aggiudicazione alla ditta *Covel Group srl* che ha presentato l'offerta al prezzo più basso;

**Verificato** che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e discipline di gara);

**Considerato** che l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dal capitolato di gara della RDO, ad esito delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il reclamo prodotto dalla ditta *PC Service* del 05/02/2020, acquisito agli atti con prot. n. 857 del 05/02/2020, avverso l'aggiudicazione provvisoria, con la quale la stessa comunica che la ditta *Covel Group srl* "... pur avendo nel proprio ampio oggetto sociale la tipologia di attività inerente l'oggetto dell'appalto, **questa non risulta essere attiva e tantomeno esercitata dalla stessa alla data della competizione** (fonte visura storica Camera di Commercio)"

**Considerato** che dal documento di verifica di autocertificazione, emesso dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata tramite il portale *Verifiche P.A.* si evinceva difformità tra quanto dichiarato dalla ditta *Covel Group srl* nell'Allegato 1 (Dichiarazione possesso dei requisiti) del Bando di gara e quanto documentato in sede di verifica, e precisamente nella descrizione del ramo di attività, non corrispondente, né con quanto dichiarato, né con quanto richiesto nel bando tra i requisiti necessari per poter partecipare alla procedura e pertanto, con nota prot. n. 988 del 11/02/2020, inviata a mezzo pec, si richiedevano, alla ditta *Covel Group srl*, le opportune giustificazioni e chiarimenti;

**Vista** la comunicazione ricevuta a mezzo PEC dalla ditta sopracitata in data 18/02/2020, acquisita agli atti con prot. n. 1193 del 19/02/2020, contenente le giustificazioni e i chiarimenti richiesti;

**Considerato** che, a seguito di richiesta di visura storica camerale in data 26/02/2020 presso la Camera di Commercio della Basilicata, dalla quale si evince che nell'oggetto sociale della stessa è presente la voce "*Assistenza tecnica nella installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e/o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation in particolare*", in conformità a quanto previsto dal bando di gara, si è ritenuto di valutare positivamente i chiarimenti e le giustificazioni contenuti nella comunicazione della ditta *Covel Group srl* provvedendo, inoltre, con nota prot. n. 1525 del 03 marzo 2020, a comunicare alla ditta *PC Service* il mancato accoglimento del reclamo;

**Vista** la successiva comunicazione con richiesta di accesso agli atti da parte della ditta *PC Service* del 04/03/2020, acquisita con prot. n. 1559 del 04/03/2020 e la risposta del Conservatorio, prot. n. 1836 del 16/03/2020, corredata da quanto richiesto;

**Vista** la successiva comunicazione della ditta *PC Service* del 17/03/2020, acquisita agli atti con prot. n. 1863 del 17/03/2020 di riscontro, con la quale la stessa chiede l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione per le motivazioni dettagliatamente indicate nella richiesta e ritenendo che la ditta *Covel Group srl* non sia in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, in quanto l'attività prevalente esercitata non è quella richiesta dalla gara;

**Visto** il decreto del Presidente del Conservatorio, prot. n. 2272 del 20/04/2020 con il quale, a seguito dell'emergenza da Covid -19 e, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del

decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020 alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50/2016, della Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» e della Delibera ANAC 9 aprile 2020, n. 312 “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” relativa alla sospensione dei termini per i procedimenti in corso e alla dilazione dei tempi per alcuni adempimenti previsti dalla legge, si è provveduto a sospendere la gara telematica, indetta tramite piattaforma Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RdO) n. 2488015, per l’eventuale affidamento del servizio relativo all’assistenza e manutenzione triennale delle apparecchiature informatiche dell’Istituto, in applicazione dei periodi di sospensione di cui ai citati decreti-legge, differendo il termine di stipula al 30 giugno 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto;

**Ritenuto opportuno**, alla presente data, procedere al proseguimento della procedura, al fine di assicurare, il servizio di cui alla gara;

**Tenuto conto** delle motivazioni indicate nella sopra indicata comunicazione della ditta *PC Service*, prot. n. 1863 del 17/03/2020;

**Considerato** che l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, (ANAC) con parere n. 28 del 03/10/2007, concorda sul fatto che *ciò che rileva, ai fini dell’apprezzamento del possesso del relativo requisito di partecipazione, è l’attività specifica esercitata dall’impresa in quanto «l’indicazione della specifica attività di impresa è, evidentemente, finalizzata a selezionare imprese che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato. In caso contrario la prescrizione avrebbe ad oggetto la mera iscrizione alla camera di commercio e non l’iscrizione per una determinata attività»*;

**Vista** la sentenza del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2013 n. 5729:

*(...)l’attività “inerente” l’oggetto dell’appalto non può che essere intesa come l’attività “prevalente” svolta dall’impresa, essendo soltanto quest’ultima l’attività qualificante ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese e che ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’impresa deve, infatti, obbligatoriamente indicare l’attività prevalente (primaria o principale esercitata), essendo questa quella che individua ontologicamente la tipologia di azienda, mentre l’attività secondaria viene inserita a fini descrittivi e di completezza informativa.*

*È evidente, dunque, che per attività “inerente” si debba necessariamente intendere l’attività prevalente (o principale) esercitata e non certo la secondaria, essendo la prima l’unica attività che rileva ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e ciò anche in ossequio alla ratio della lex specialis di gara, nonché dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, che è quella di garantire l’effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale.*

*A conferma di quanto appena rilevato, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. III, sent. n. 6968 del 28 dicembre 2011) afferma che ai fini dell’apprezzamento del possesso del requisito di partecipazione, provato tramite iscrizione al Registro delle Imprese, va presa in considerazione l’attività prevalente d’impresa e non quella secondaria risultante dal certificato camerale.(...)*

e la sentenza del Consiglio di Stato, V. 10 aprile 2018, n. 2176:

*(...)Come statuito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto*

*espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, mentre non rileva quanto riportato nell'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto societario che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove non attivati. Pertanto la prescrizione della legge di gara con cui si richiede ai concorrenti ai fini della partecipazione l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per determinate attività, per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell'impresa, risulta finalizzata a selezionare ditte che abbiano un'esperienza specifica nel settore dell'appalto maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere(...)*

**Considerato** che, sia nella visura ordinaria del 26/11/2019, sia nella visura storica del 26/02/2020, emesse dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato risulta quale attività prevalente esercitata dall'impresa quella di **Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati, installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica, installazione e riparazione di impianti radio e tv , impianti d'allarme, impianti telefonici e altri impianti di comunicazione, antenne e parafulmini, installazione e riparazione di impianti integrati di protezione antincendio;**

**Considerato** che l'attività di **assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici**, pur essendo contenuta nell'oggetto sociale, non si può ritenere rilevante in quanto, come chiarito nella sentenza sopra indicata del Consiglio di Stato St., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925) (...) *oggetto sociale e attività effettivamente esercitata (quest'ultima da comprovare mediante la prescritta dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale), non possono essere considerati come concetti coincidenti, atteso che un'attività può ben essere prevista nell'oggetto sociale – risultante dall'iscrizione sotto la voce “dati identificativi dell'impresa” – senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 925). E' ovvio, quindi, come nessun rilievo possa attribuirsi all'oggetto sociale dell'impresa, il quale abilita quest'ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento della stessa (cfr. Cons. St., sez. V, n. 925 del 2003 Cons. St., sez. VI, 20 aprile 2009, n. 2380).*

**Tenuto conto** che il bando (Richiesta di Offerta RDO) per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche del Conservatorio prot. n. 125 del 24/01/2020, prevedendo, all'art. 2 – **Requisiti per la partecipazione** che *“Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione, ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 “ , ha inteso garantire che i soggetti partecipanti avessero acquisito concreta e non meramente potenziale esperienza a riguardo del servizio oggetto dell'appalto e ciò, a prescindere dai diversi e distinti requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica;*

**Considerato**, pertanto, per tutto quanto premesso, che alla ditta *Covel Group srl* non può essere riconosciuto il possesso del requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla procedura RDO indetta dal Conservatorio relativa *all'assistenza e manutenzione delle apparecchiature informatiche*, in quanto la sola presenza nell'oggetto sociale dell'attività oggetto dell'appalto non costituisce requisito di partecipazione se questa non è già attiva al momento della partecipazione alla gara;

**Ritenuto** che, non potendo attribuire alcun rilievo all'oggetto sociale dell'impresa (il quale abilita quest'ultima a svolgere una determinata attività, ma nulla dice in ordine all'effettivo svolgimento della stessa), in ossequio alle previsioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 , la ditta *Covel Group srl* non sia in possesso del requisito per partecipare alla gara;

**Tenuto conto** dell'esercizio del potere, riconosciuto alla pubblica amministrazione, in autotutela, di annullare, revocare o sospendere i propri provvedimenti amministrativi già adottati, sussistendone le ragioni di pubblico interesse;

***delibera***

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di accogliere il reclamo prodotto dalla ditta *PC Service di Rocco Luongo*, prot. n. 1863 del 17/03/2020;
- di annullare, in autotutela, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, prot. n. 806 del 04/02/2020 nei confronti della ditta *Covel Group srl* ;
- di escludere la ditta *Covel Group srl* dalla procedura, per mancanza del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione;
- di procedere all'aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta *PC Service di Rocco Luongo*, con sede in Potenza, in via Lisbona, 67-69, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di differire il termine di stipula ad una data successiva al 30 giugno, ad esito delle prescritte verifiche;
- di imputare il costo complessivo del servizio, pari ad € 950,00 + Iva per ciascun anno (durata tre anni) , sul capitolo 1.1.3-107 *Uscite per servizi informatici* del Bilancio dell'Istituto.

**La presente delibera verrà notificata a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura succitata, tramite il sistema Me. Pa e pubblicato sul sito web dell'istituto.**

.....omissis.....

**Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive**

Alle ore 18.00, terminata la discussione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Potenza, 25 giugno 2020

Il Direttore Amministrativo  
Dott. ssa *Maria Rosaria Scavone*

Il Presidente  
*Avv. Francesco Lanocita*